



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

Al Segretario

del Comune di

ZENSON DI PIAVE (TV)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

ZENSON DI PIAVE (TV)

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE			
Segreteria	Prot. n° 4838	Uff. Tecnico	
Ragioneria	. 8 SET 2021	Att. Produtt.	
Tributi		Demografici	
Biblioteca		Elettorale	
Serv. Soc.	Tit. 4 Cl. 1 Fasc.	Pol. Munic.	
Prot. Civ.		Masse/Albe	
	Sindaco	Segretario	Assessore

Oggetto: trasmissione delibera n. 166/2021/PRSE del 18 febbraio 2021

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 166/2021/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 18 febbraio 2021.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



LETIZIA ROSSINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
06.09.2021 11:04:39
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n.166/2021/PRSE/Zenson di Piave (TV)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021);

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali programmate per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Zenson di Piave (TV), ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;

- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione finanziario-contabile compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

I rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvati con i seguenti equilibri:

	2017	2018
Equilibrio di parte corrente	454.210,57	224.900,95
Equilibrio di parte capitale	-200.809,12	71.997,36
Saldo partite finanziarie	69.801,20	0,00
Equilibrio finale	323.202,65	296.898,31

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale 2018/2020 che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	2017	2018
Fondo cassa (+)	1.256.730,66	1.382.468,12
Residui attivi (+)	102.053,09	254.601,38
Residui passivi (-)	326.569,52	444.332,50
FPV (-)	275.296,67	74.874,82
Risultato di amministrazione	756.917,56	1.117.862,18
Totale accantonamenti	6.700,00	3.553,00
di cui: FCDE	1.500,00	2.000,00
Totale parte vincolata	16.264,15	16.264,15
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	10.841,67
Totale parte libera	733.953,41	1.087.203,36

Con particolare riferimento alla quota destinata agli investimenti, si rileva che non risultano valorizzati residui attivi al Titolo VI (mutui).

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

Titoli	2017			2018		
	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	Incidenza b/a	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	Incidenza b/a
Titolo 1 RR (ini+riacc)	8.870,29	8.870,29	100,00%	120.031,47	120.031,47	100,00%
Titolo 1 - CP	573.611,84	573.457,81	99,97%	613.393,65	545.678,70	88,96%
Titolo 3 - RR (ini+riacc)	71.912,85	69.364,55	96,46%	57.639,87	51.304,03	89,01%
Titolo 3 - CP	929.723,32	879.822,66	94,63%	622.198,60	569.980,79	91,61%

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione. Per la situazione di cassa, sotto riepilogata, si rimanda alla relazione analitica.

SITUAZIONE DI CASSA

	2017	2018
Fondo cassa finale	1.256.730,66	1.382.468,12
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Indicatore Tempestività dei pagamenti	10,00	19,5

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

La situazione di indebitamento è così riepilogata:

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	0,00	0,00

L'ente ha estinto tutti i suoi prestiti obbligazionari e non ha in essere alcun debito contratto.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- al quesito 16 delle domande preliminari del questionario è segnalato il seguente elemento di criticità, meritevole di evidenza, in relazione all'esercizio 2017, che *"Il responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari."*

- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;

- il rendiconto 2017 non è stato approvato nei termini e precisamente in data 14 maggio 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo nell'esercizio 2018;
- non vi sono evidenze di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e dell'inventario;
- l'Organo di revisione non segnala per l'esercizio 2018, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie, meritevoli di evidenza.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici

locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio. Pertanto, tali controlli di terza generazione si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Detti controlli, attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che - nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost. - richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie

di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuovere l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto

Il rendiconto relativo all'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 14 maggio 2018, dunque, oltre il termine del 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. Si ricorda che la mancata approvazione del rendiconto entro i termini di legge stabiliti dall'articolo 227, comma 2 bis del TUEL, comporta, in relazione alle declinate rispettive responsabilità, le conseguenze afferenti sia l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, dello stesso Testo Unico, sia il divieto di assunzioni ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1-quinquies e octies, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160 del 2016.

Il Collegio sottolinea, inoltre, che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che da avvio alla fase della verifica, del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici e, quindi, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni, finalizzando l'attività al controllo di gestione. La mancata osservanza dei termini dell'adempimento esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterata, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione.

L'importanza, non meramente formale, di tale aspetto gestionale è rinvenibile, altresì, nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL, che individuano

nell'approvazione del Rendiconto il momento definitivo della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti stabiliti dalle norme.

L'ordinario svolgersi della gestione è pertanto definito dal legislatore, secondo una scansione temporale prestabilita, diretta a proteggere il sistema di bilancio da rischi di indeterminatezza nelle grandezze sulle quali l'ente deve valutare e compiere le proprie scelte gestionali. Il rendiconto "... *costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria*" (cfr. Sezione Lombardia deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, in tal senso anche Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86 del 19/04/2019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

Risulta, pertanto, indispensabile che l'Ente, inteso nel suo complesso, adotti per il futuro ed in via stabile misure organizzative che consentano il rispetto dei termini di legge sopra rappresentati.

2. Controllo equilibri finanziari

In ordine ai quesiti preliminari del questionario del rendiconto per l'esercizio 2017 oggetto della presente disamina, al rispettivo punto 16 l'Organo di revisione asserisce che il responsabile del Servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli interni sugli equilibri finanziari.

Si rammenta che, come stabilito dall'art. 147 quinquies del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, "*Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione*", configurandosi come un controllo di regolarità "interno al sistema", che rafforza quello tradizionale, che si svolge ai sensi dell'art.1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, in quanto si effettua "*sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità*".

Ne consegue pertanto che il controllo sugli equilibri finanziari è volto ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli equilibri di bilancio correlati alla verifica e il permanere degli stessi nelle gestioni di competenza, cassa e residui, anche a fronte di nuove esigenze di intervento pubblico locale insorte nel corso della gestione e non previste in sede di bilancio previsionale o a fattori di squilibrio in

termini di potenziali maggiori oneri o minori entrate sopravvenute nel corso dell'esercizio.

3. Equilibri di parte capitale

In relazione al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, dal prospetto 7 "Equilibri di bilancio" degli schemi di bilancio agli atti della Banca Dati Amministrazioni pubbliche, si evince il rispetto degli equilibri di bilancio con un risultato della gestione positivo, rispettivamente pari a euro 323.202,65 e un saldo di parte corrente di euro 454.210,57.

Sebbene i saldi dello schema ministeriale siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 162 TUEL, l'evidenza di una componente negativa del risultato di gestione di parte capitale nell'esercizio 2017, corrispondente a euro -200.809,12, porta a ritenere che la copertura delle spese di parte capitale a mezzo di risorse non ripetitive, non può garantire una condizione di continuità dei flussi finanziari a favore di una gestione finalizzata ad effettuare investimenti da parte dell'ente, pur se realizzata nell'ambito di un equilibrio di competenza complessivamente maggiore o uguale a zero; si ritiene infatti che l'equilibrio di parte capitale debba essere autonomamente perseguito ai fini di una sana gestione.

4. Risultato contabile di amministrazione

Dall'analisi del risultato di amministrazione e delle sue componenti si evince con riferimento al prospetto n. 10 "*All. a) Risultato di amministrazione*" – degli schemi di bilancio dell'esercizio 2017 e 2018 trasmessi alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un trend incrementale nella dimensione del risultato di amministrazione (da euro 756.917,56 al 31/12/2017 a euro 1.117.862,18 nel 2018), della parte libera da euro 733.953,41 a euro 1.087.203,36 a rendiconto 2018; tuttavia è rinvenibile la ridotta dimensione di ulteriori componenti accantonate (FCDE, fondo per passività potenziali, contenzioso, perdite partecipate, indennità di fine mandato ecc.), come compendiato dalle tabelle di cui alla parte di fatto del presente provvedimento.

Occorre precisare, in relazione alla determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità determinato in euro 1.500,00 al 31/12/2017 e in euro 2.000,00 al 31/12/2018, che l'accantonamento iscritto rispettivamente a rendiconto 2017 e 2018, rappresenta, secondo una parametrizzazione effettuata su base regionale, una possibile sottostima a fronte dell'iscrizione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Rispetto all'obbligo della determinazione coerente e attendibile del fondo in questione, è rinvenibile, inoltre, rispettivamente dallo schema 2 "*Sezione I.III - Gestione Finanziaria – Entrate Efficienza della riscossione e versamento*" di pag 30 del questionario dell'esercizio 2017 e 2018 e da pag. 17 della relazione al rendiconto 2017 e 2018, che le entrate provenienti dal recupero dell'evasione tributaria da riferirsi all'IMU (cfr. Sez. I.III- Gestione finanziaria- Entrate, pag. 30) e da altri proventi sono probabilmente accertate per cassa, in quanto le riscossioni presentano un valore esattamente equivalente agli accertamenti.

Al riguardo si richiama il punto 3.3 dell'all. 4/2, D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede

che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.”*; allo stesso modo l'esempio n. 4 contenuto nel medesimo All. 4/2 -Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il c.d. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”*.

Il Collegio richiama l'attenzione dell'ente alle disposizioni ex art. 187, co. 1 del TUEL secondo cui *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità ...”*.

Si evidenzia pertanto, che l'accertamento integrale delle entrate e la corretta quantificazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel rispetto in termini generali del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, determina, per esclusione, la corretta quantificazione dell'avanzo libero, che sebbene sia positivo e capiente nella fattispecie in esame, deve rispettare i postulati generali dell'attendibilità e della veridicità in un'ottica di determinazione di un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

5. Cassa vincolata

Posto che la consistenza del fondo cassa risulta positiva con un andamento incrementale, si osserva, tuttavia, che non risulta valorizzato alcun vincolo di cassa. Tale condizione non rappresenta implicitamente una condizione di criticità e tuttavia in considerazione dell'importanza di assicurare la corretta gestione dei vincoli nel loro complesso, richiede che l'Ente adotti un costante monitoraggio delle componenti vincolate per cassa, avendo cura di verificare il mantenimento della originaria

correlazione tra i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata e l'ammontare dei residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere al termine di ogni esercizio.

La *ratio* della gestione è quella di assicurare che, a fronte di parziali asincronie nella gestione di riscossioni e pagamenti vincolati ovvero di variazioni del fondo cassa sotto le correlate soglie, l'ammontare dei vincoli originari venga sempre garantito nella complementare ripartizione dell'entrata tra le due gestioni dei residui e di cassa.

A tal fine si ritiene di richiamare oltre che le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR, anche le disposizioni di cui al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 secondo cui al relativo paragrafo 10.2 stabilisce che "(...) *Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata(...)*", ricordando che nella sostanza..."... *L'unica novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali, è costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011)*".

6. Tempestività dei pagamenti

Dall'esame del piano degli indicatori della Banca dati pubbliche Amministrazioni di cui al DPCM del 22 settembre 2014, nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale del Comune e dagli atti trasmessi dall'Ente, si riscontra la positività dell'indice; è rinvenibile l' indicatore annuale dell'esercizio 2017 pari a 10,00 giorni per un ammontare complessivo di debiti di euro 247.239,85, mentre nel 2018 l'indicatore è corrispondente al valore di 19,5 giorni per l'importo di pagamento posteriore ai termini di legge per euro 443.966,08.

L'Ente precisa a tal riguardo che non sono stati corrisposti interessi moratori e che i ritardi "*sono causati dal notevole carico di lavoro in capo agli uffici dovuto ai sempre maggiori adempimenti da espletare, nonché all'avvicendamento di tre segretari comunali, figura che ricopre anche l'incarico di responsabile del servizio finanziario*"

Al punto 7 e seguenti di pag. 11 del questionario 2018 come confermato nella relazione dell'Organo di revisione, si rileva che non sono state adottate misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, a causa della carenza di personale e che non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, sebbene precisi che "*l'Ente si impegna ad effettuare maggiori controlli sulle fasi di liquidazione e pagamento delle fatture*".

Occorre comunque sottolineare che, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica tenendo presente che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. -si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati. Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

7. Risultato economico d'esercizio

Dalla lettura degli schemi di bilancio della Banca Dati Amministrazioni pubbliche e dalla relazione dell'Organo di revisione in ordine alle risultanze del conto economico, si evince un risultato economico d'esercizio negativo nell'esercizio 2018 (da euro 301.654,59 nell'esercizio 2017 a euro - 81.165,4 nell'esercizio 2018) a causa di minori proventi derivanti dagli Organismi partecipati.

A tal riguardo il decreto sull'armonizzazione prevede, in ordine alla fattispecie in esame, che "L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri."

Il Collegio rammenta altresì, che in base al Principio generale o postulato n. 15, previsto dall'art. 3, comma 1), del D. Lgs. n. 118/2011 "*L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione*".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dal Revisore dei conti, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sui Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Zenson di Piave (TV):

- invita l'Ente al rispetto dei termini di approvazione del rendiconto fissato dall'art. 227, co.2, del TUEL;
- raccomanda pertanto l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 147 quinquies del TUEL, invitando l'Ente a porre in atto ogni utile sforzo finalizzato alla regolamentazione e all'adempimento;
- richiama la costante osservanza dei punti 5.3.5 e 5.3.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118.2011 e invita a favorire un bilanciamento delle gestioni che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale;
- invita a porre attenzione sulla necessità di adottare misure organizzative al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni di servizi, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal citato art. 183, comma 8, del TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori;
- invita l'Amministrazione ad accertare per l'intero importo le obbligazioni giuridiche perfezionate attive anche in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione, escludendo l'accertamento per cassa ed adempiendo all'obbligo di prevedere un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel puntuale rispetto dei principi della disciplina concernente l'armonizzazione contabile;
- richiama l'attenzione a un periodico monitoraggio, a cura dell'Ente, sulla corretta contabilizzazione e indicazione della natura libera o vincolata nei titoli di incassi e dei pagamenti;
- richiama l'Ente all'applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio anche nell'ambito del conto economico.

Si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Zenson di Piave (TV) per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio comunale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Salvatore Pilato

 PILATO SALVATORE
05.09.2021 21:34:37
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 6 settembre 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini